



poa

**PRESTAZIONI OCCASIONALI
DI TIPO ACCESSORIO**

Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

Normativa di riferimento

- comma *d)* dell'articolo 4 della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- articoli da 70 a 73 del Decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 settembre 2005



Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

Il comma d) dell'articolo 4 della L.30/2003 le definisce:

- attività di lavoro autonomo
 - di natura meramente occasionale
- *“rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro”*
- *“in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale”*
- *“da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”*

La Legge 30/2003 indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di *“buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa”*

Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

L'art. 70 del Decreto lgs. 276/2003 ammette a questo particolare regime:

- a) piccoli lavori domestici e assistenza domiciliare**
- b) insegnamento privato supplementare**
- c) piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti**
- d) manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli**
- e) lavori di emergenza, con enti pubblici e associazioni di volontariato**
- f) impresa familiare (commercio, turismo e servizi)**
- g) vendemmie di breve durata**

Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

L'art. 71 del Decreto lgs. 276/2003 definisce i soggetti che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio:

- **disoccupati da oltre un anno**
- **casalinghe, studenti e pensionati**
- **disabili e soggetti in comunità di recupero**
- **lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro**

Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

L'articolo 72 del D.lgs. n. 276/2003 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro.

- Il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni.
- I buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuoterà presso il concessionario del servizio
- Tale compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione.
- Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella gestione separata dell'INPS, nella misura del 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, nella misura del 7%. Trattiene anche l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono. Per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

La nuova tipologia di lavoro ha tre obiettivi principali:

- **offrire** occasioni di **impiego** e d'**integrazione di reddito** a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne
- **far emergere** quella parte del **lavoro nero** che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa
- **regolamentare** determinate **attività lavorative** che soddisfano esigenze occasionali che si creano prevalentemente in **ambito familiare** o dell'associazionismo

Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

Questo nuovo rapporto di lavoro offre vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore:

- il **datore di lavoro** può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa **legalità**, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto
- il **lavoratore** può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è **esente da qualsiasi imposizione fiscale** e **non incide sul suo stato di disoccupazione** o di inoccupazione. Ha inoltre una **copertura previdenziale e assicurativa**


Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

L'articolo 72 del D.lgs. n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di **sperimentazione** delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro.


Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio

- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2005 ha stabilito che le aree in cui verrà sperimentata questa nuova tipologia di lavoro sono dieci: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.
- Lo stesso decreto ha fissato in 10 euro il valore nominale dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio, il 5% del quale viene trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese.
- La scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione è effettuata mediante l'espletamento di una gara nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


Il lavoratore



Il "datore di lavoro"



Il concessionario



INPS E INAIL

BCNL

SPI




**DATORE
DI
LAVORO**

LAVORATORE


INPS

CONCESSIONARIO


INAIL



I Servizi per l'Impiego



Modello dei servizi



Il test in Provincia di Treviso

- A partire dal 20 marzo, in provincia di Treviso, è in atto un test, propedeutico alla successiva sperimentazione su 10 province, in cui **l'INPS svolge tutte le funzioni** che nel sistema previsto dalla legge sono **affidate al concessionario** del servizio.
- **L'acquisto** dei buoni lavoro da parte dei datori di lavoro e **il rimborso** ai lavoratori è possibile **presso la sede INPS di Treviso** e presso **4 agenzie della provincia: Conegliano, Castelfranco, Montebelluna e Oderzo.**
- Nella fase iniziale, in attesa di perfezionare il raccordo tra il data base del Centro per l'Impiego e dell'INPS, il lavoratore potrà effettuare un'**unica registrazione presso l'INPS**, presso la quale presenterà una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dello status soggettivo previsto per le POA.

Il Buono Lavoro: fronte

DATA PRESTAZIONE/...../.....	 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	BUONO LAVORO Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio Ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003
CODICE FISCALE LAVORATORE		Valido per prestazioni effettuate entro il 30/11/2006 Convertibile presso l'INPS entro il 31/12/2006
FIRMA LAVORATORE		EURO 7.50
ITV-00028F56-01-U 000EC19601CE08	 	Numero: ITV-00028F56-01-U 

Il Buono Lavoro: retro

DATA PRESTAZIONE

...../...../.....

CODICE FISCALE LAVORATORE

.....

FIRMA LAVORATORE

.....

FIRMA DATORE

.....

Avvertenze

- Il buono è convertibile in denaro esclusivamente presso gli sportelli delle Agenzie INPS di Treviso, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Oderzo ed esclusivamente dal lavoratore che lo ha sottoscritto.
- Il buono non è cedibile nè commerciabile.
- Il buono deve essere compilato in ogni sua parte e debitamente firmato.
- Il lavoratore deve risultare accreditato presso il Centro per l'impiego di Treviso e presso le Agenzie INPS sopra indicate.
- Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'inizio della prestazione all'INPS tramite il Contact Center al numero 803 164 indicando:
 - . i dati del lavoratore (nome, cognome e codice fiscale)
 - . il luogo di lavoro
 - . data di inizio e fine dell'attività lavorativa

Prima applicazione limitata all'ambito geografico della Provincia di Treviso

La copertina del blocchetto



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

BUONO LAVORO
Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio
Ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003

Valido per prestazioni effettuate entro il 30/11/2006
Valore complessivo della fornitura di 5 buoni EURO 50.00

INPS
INAIL

Buoni rimborsabili al datore di lavoro entro il 31/12/2006
Il presente blocchetto non è trasferibile nè commerciabile

Il retro del blocchetto

Note per l'utilizzo dei buoni lavoro

I buoni di cui al presente carnet possono essere utilizzati solo per le seguenti prestazioni accessorie occasionali previste dall'art 70 del decreto Lgs 276/2003:

- a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- b) insegnamento privato supplementare;
- c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) realizzazioni di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli;
- e) collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori di emergenza per calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà.

Le prestazioni occasionali accessorie possono essere svolte solo dai seguenti soggetti previsti dall'art. 71 D. lgs 276/2003:


- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, muniti di permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

I soggetti che occupano lavoratori in prestazioni di lavoro accessorio di natura meramente occasionale devono - contestualmente alla data di inizio dell'attività - comunicare all'INAIL per mezzo del numero verde gratuito **803-164**:


- a) i dati del lavoratore (nome, cognome e codice fiscale);
- b) il luogo dove si svolgono i lavori;
- c) il periodo presunto dell'attività lavorativa.

La prima applicazione delle prestazioni occasionali accessorie nell'ambito geografico della Provincia di Treviso è condotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'INPS con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A.


Il lavoratore



Il "datore di lavoro"



L'INPS concessionario dei servizi



INPS E INAIL

BCNL


SPI

DATORE
DI
LAVORO


LAVORATORE


INPS

INAIL



I Servizi per l'Impiego





*Grazie per
l'attenzione.*